

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2237

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOTH, TAGLIAMONTE, CONDORELLI,  
SALERNO e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1990

Autorizzazione ad effettuare la lotteria nazionale di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. – Parlare di lotterie e di feste può indurre a facili ironie ed evocare antichi e notissimi adagi popolari, specie se queste lotterie e feste si riferiscono alla città di Napoli.

Malgrado queste prevenzioni, troviamo ugualmente l'audacia per proporre questo disegno di legge, nella convinzione che proprio una città come Napoli, in questo determinato momento, possa trarre un vantaggio di carattere generale dall'istituzione di una lotteria che contribuisca a ridare vita ad una delle più caratteristiche tradizioni popolari partenopee: la festa settembrina di Piedigrotta, che in occasione della ricorrenza del Patrono della città, segna da tempi immerorabili nella psicolo-

gia collettiva il passaggio dalla «buona stagione» alle fatiche e alle preoccupazioni dei mesi autunnali e invernali.

Certo sono lontani i tempi nei quali l'inverno significava non solo freddo, ma fame e miseria e stenti di ogni genere. Ma è rimasto comunque nell'anima popolare il bisogno di una scansione stagionale legata ai grandi ritmi naturali della vita, un festoso addio all'estate e una apertura di speranza per la stagione fredda da attraversare.

La cultura ecologica si preoccupa di salvaguardare i ritmi naturali dell'ambiente. Le feste popolari erano il frutto di una saggezza antica, intesa a salvaguardare i ritmi naturali dell'uomo, i suoi legami con l'ambiente circostante e con gli altri uomini.

Difendere e riprendere le tradizioni popolari è un contributo per restituire alla collettività il gusto di una vivibilità degli spazi cittadini da ritrovare insieme.

Napoli ha problemi gravissimi di vivibilità e nessuno può pensare onestamente di eludere questi problemi con la fuga nella solita festa e nella sua spensieratezza d'acatto.

Ma nel momento in cui la richiesta di una migliore qualità della vita diventa più prepotente, per l'insostenibilità del presente, anche il ritrovare un momento comune di gioia e di identità culturale aiuta a recuperare speranza e a immaginarsi un avvenire più moderno, non disancorato dalla memoria popolare, tanto più importante, in quanto questa «memoria» è quella di Napoli, fatta di arte, di teatro, di una schietta cultura musicale che, tra poche, è capace di superare il limite folkloristico del

vernacolo, per diventare messaggio universale, percepibile a qualsiasi latitudine.

Nè si dimentichi che questa «memoria» è parte integrante dell'immagine storica del nostro Paese ed è quindi interesse nazionale che questa immagine rimanga ad un livello adeguato e non subisca pericolosi degradi.

Per assicurare il raggiungimento di questi risultati e garantire la trasparenza della gestione tanto della «festa» che della lotteria, nel disegno di legge viene previsto l'affidamento della gestione ad un consorzio di associazioni che siano rappresentative di una pluralità di indirizzi culturali presenti nella società cittadina.

D'altro canto è indispensabile prevedere un rigoroso controllo da parte degli enti locali sull'attività di gestione.

Le finalità del disegno di legge e le garanzie che lo accompagnano ci fanno confidare in una sua rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione di una lotteria annuale denominata «Lotteria nazionale di Napoli» per l'anno 1990 e, qualora non intervenga una legge di riordino della materia delle lotterie, per gli anni successivi.

2. Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, si applicano alla «Lotteria nazionale di Napoli» le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, come integrata dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591.

## Art. 2.

1. L'estrazione della «Lotteria nazionale di Napoli» si effettua in concomitanza con la Festa di Piedigrotta ed è collegata con una manifestazione artistica tradizionale di tale festa (sfilata dei carri, concorso di canzoni, o altra) secondo modalità stabilite dal Consorzio di cui all'articolo 3.

## Art. 3.

1. La gestione della Festa di Piedigrotta e della Lotteria è affidata ad un Consorzio costituito dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano artistico-culturale, nel settore delle manifestazioni tradizionali della Festa, presenti nel territorio del comune di Napoli.

2. Gli utili della Lotteria sono:

*a*) per un terzo, destinati al finanziamento delle attività proprie del Consorzio di cui al comma 1;

*b*) per due terzi, devoluti al comune di Napoli per il finanziamento di opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nella città di Napoli.

3. La costituzione ed il funzionamento del Consorzio di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il comune di Napoli.

4. Sulle attività del Consorzio esercita funzioni di controllo amministrativo il comune di Napoli.

#### Art. 4.

1. La vendita dei biglietti della Lotteria nazionale di Napoli può essere estesa anche ad altri Stati secondo le norme in essi vigenti. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro delle finanze alla distribuzione all'estero dei biglietti della «Lotteria nazionale di Napoli».

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.